



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 novembre 2015 n.175

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 19, commi 1 e 3, della Legge 28 giugno 2010 n.118;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 24 novembre 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI DI MIGRAZIONE PER MOTIVI DI
LAVORO E PER ESIGENZE STRAORDINARIE PER L'ANNO 2016**

Art.1

1. Il presente decreto delegato stabilisce il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie che potranno essere rilasciati a stranieri per l'anno 2016, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 2, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche.

Art.2

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) e comma 3 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 300 così ripartiti:

- a) 275 permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti occupati nel settore turistico, alberghiero e commerciale.
- b) 25 permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti impegnati nel settore agricolo.

Art.3

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) e comma 4 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 500 così ripartiti:

- a) 20 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti di persone con problemi di disabilità e/o invalidità;
- b) 20 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti alla famiglia;
- c) 450 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti anziani;

- d) 10 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti riservati a personale altamente specializzato nel processo d'internazionalizzazione del settore bancario, industriale, tecnologico, previa dettagliata e specifica relazione del datore di lavoro in cui siano indicati i contenuti del progetto, requisiti e tempistiche del professionista.
2. I permessi di cui alla lettera b) del presente articolo decorrono dall'1 dicembre 2015.

Art.4

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 10.

Art.5

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 45.

Art. 6

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per docenti universitari presso l'Università degli Studi di San Marino, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 15.

Art. 7

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro, di cui all'articolo 10 bis della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 10.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 novembre 2015/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini